

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2430

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, ANSELMI TINA, GIRAUDI, ALLOCCA,  
DALL'ARMELLINA, MIOTTI CARLI AMALIA**

*Presentata il 17 aprile 1970*

**Concorso a direttore didattico in prova riservato agli insegnanti elementari in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vigenti disposizioni (articolo 140 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, regio decreto 25 giugno 1931, n. 945, e decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969) prevedono che, annualmente, dopo aver superato l'esame di ammissione tassativamente richiesto fino a qualche anno addietro, gli insegnanti di ruolo sono ammessi a frequentare il magistero per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, dopo tre anni, sostenendo 17 esami orali e 4 prove scritte.

Tale titolo accademico, specifico per lo svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico e per il cui conseguimento è previsto che l'insegnante di ruolo possa essere considerato in missione e conservare tutti i diritti acquisiti, mentre il suo posto viene coperto da altro insegnante non di ruolo, con doppia spesa a carico dello Stato per il pagamento dello stipendio all'insegnante titolare ed all'altro che lo sostituisce, non viene tenuto nella dovuta considerazione, né viene adeguatamente valorizzato, né convenientemente utilizzato per i fini specifici cui è destinato. Ancor più si com-

prende tale situazione se si considera che precise disposizioni di legge (articolo 49 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché legge 31 maggio 1943, n. 570) prevedono il possesso del titolo di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari come unico titolo per l'ammissione ai concorsi di direttore didattico in prova. Solo in tempo successivo è stato riconosciuto il diritto a partecipare ai detti concorsi anche a quanti risultino in possesso di titoli diversi. Attualmente l'unico vantaggio riservato agli insegnanti abilitati alla vigilanza nelle scuole elementari è la riduzione del numero di anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso direttivo. Ma è questo un trattamento previsto anche per gli insegnanti in possesso di laurea e non può ritenersi quindi un riconoscimento particolare, riservato a quanti sono in possesso del titolo di abilitazione specifica.

La situazione poteva ancora comprendersi o almeno trovare una qualche giustificazione fino a quando non è stata eliminata la possibilità, per gli insegnanti in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle

scuole elementari, di ricevere l'incarico direttivo.

Fino al 1963 il titolo accademico in parola dava infatti la possibilità di ricevere incarico direttivo, con il conseguente vantaggio di poter essere immessi nei ruoli dei direttori didattici a seguito di concorsi speciali, per i quali era prevista una sola prova scritta, ritenuta positiva anche con una votazione di 30/50 e successive prove orali, come previsto dalle leggi 1° marzo 1957, n. 89; 16 giugno 1961, n. 530; 1° agosto 1962, n. 1248 e 23 maggio 1964, n. 380.

Al fine di correggere una palese situazione di ingiustizia, si rende necessario prevedere una norma che venga incontro alle legittime aspirazioni di quanti, non più giovani, in possesso di una larga esperienza scolastica, si sono sottoposti a sacrifici onde conseguire un titolo accademico idoneo a svolgere le mansioni di direttore didattico.

A ciò mira la presente proposta di legge attraverso i suoi 5 articoli. Con il primo di detti articoli viene prevista la possibilità per

gli insegnanti in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari di essere ammessi a sostenere le prove orali di esame proprie dei concorsi ordinari a direttore didattico in prova, purché abbiano superato almeno una prova scritta in precedenti concorsi ordinari.

Con gli articoli 2 e 3, previsto che il 35 per cento dei posti disponibili per i concorsi ordinari è riservato agli insegnanti indicati all'articolo 1, viene stabilito che quanti hanno superato le prove orali del concorso, saranno inclusi in una graduatoria permanente ad esaurimento, dalla quale annualmente concorrono, come è previsto dall'articolo 4, alla copertura del 15 per cento dei posti disponibili di direttore didattico.

L'articolo 5 prevede l'autorizzazione al ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso riservato agli insegnanti elementari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1.

Si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Tutti gli insegnanti elementari di ruolo in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di « ottimo » e comunque qualifica non inferiore a « distinto » nel decennio, che abbiano, nei precedenti concorsi ordinari a direttore didattico in prova, superato almeno una prova scritta con punteggio non inferiore a 35/50, come è previsto dalle vigenti leggi, sono ammessi a sostenere le prove orali di esame previste per tale tipo di concorso.

### ART. 2.

A detto concorso dovrà essere riservato il 35 per cento dei posti disponibili per i concorsi ordinari.

### ART. 3.

Coloro che abbiano superato le prove orali saranno inclusi in una graduatoria nazionale permanente ad esaurimento. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione di merito del concorso superato.

### ART. 4.

Ogni anno il 15 per cento dei posti di direttore didattico disponibili sarà coperto, attingendo da detta graduatoria permanente, di cui all'articolo 3 della presente legge, fino all'esaurimento della stessa.

### ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso riservato agli insegnanti elementari che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, per il numero di posti previsto dall'articolo 2.